



COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 63 del 28.11.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 28.09.2017

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	2
Articolo 4 - Esenzioni	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta	3
Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione	4
Articolo 7 - Versamenti	4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	5
Articolo 11 - Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6
Articolo 13 - Funzionario Responsabile dell'Imposta	6
Articolo 14 - Relazione annuale sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con l'imposta	6
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, è istituita nel Comune di Menaggio l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Menaggio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. del 14 marzo 2011 nr. 23.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Menaggio nel periodo dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno.
2. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio.
Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - affittacamere;
 - agriturismi;
 - alberghi;
 - *bed and breakfast*;
 - campeggi;
 - case ed appartamenti per vacanze;
 - residenze turistiche alberghiere;
 - case per ferie;
 - alloggi gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili;

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Menaggio;
- b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- c) coloro che pernottano presso strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Menaggio (Colonia Montana Lusardi) e presso gli Ostelli della Gioventù';
- d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- i) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

2. L'esenzione di cui ai punti d), e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misura d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Menaggio sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Menaggio, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, anche a mezzo fax o via e-mail all'Ufficio Tributi, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive da parte del Comune di Menaggio.

I dati della dichiarazione, sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione di cui al successivo art. 7 comma 3.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Menaggio.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Menaggio presso la Tesoreria Comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva assume la funzione di agente contabile e conseguentemente e' tenuto alla resa del conto giudiziale della gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del Decreto legislativo n. 267/2000; il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale, approvato con DPR 194/1996 (Modello 21 - conto di gestione), deve essere consegnato in originale all'ufficio tributi, anche tramite raccomandata; per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.menaggio@pec.provincia.como.it. Non e' previsto l'invio tramite fax o posta elettronica. L'agente contabile deve conservare la documentazione

comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione, con obbligo di esibizioni in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Articolo 8 **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'articolo 6, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, nr. 472 e nr. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo nr. 472 del 1997;
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, nr. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.

5. Per la mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 2, nonché l'omessa segnalazione di contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 3, verrà irrogata una sanzione da un minimo di €. 25,00.= ad un massimo di €. 250,00.= per ciascun caso.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune di Menaggio da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del funzionario responsabile dell'imposta;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, nr. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
3. Il Funzionario responsabile dell'imposta e' obbligato alla compilazione di un prospetto riassuntivo dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili di cui all'art. 7 comma 3. Tale prospetto riassuntivo, dovra' accompagnare i conti giudiziali degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

Articolo 14

Relazione annuale sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con l'imposta

1. Annualmente, entro il 30 giugno, la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.
2. La relazione di cui al comma 1, viene inviata telematicamente all'Osservatorio Nazionale del Turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del Turismo, con modalita' che saranno stabilite con Decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri o del Ministro Delegato, sentita la Conferenza Stato - Citta' e Autonomie Locali.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2012.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento diverrà efficace decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on - line del Comune di Menaggio.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.08.1990 nr. 241 come sostituito dall'art. 5 comma 1 della Legge 11.02.2005 nr. 15, e' tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed e' pubblicato sul sito internet del Comune di Menaggio (www.menaggio.com).
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 17.12.2006 nr. 296, il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare nr. 15 del 28.03.2007.